SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 marzo 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 36

Ministero della salute

DECRETO 17 febbraio 2005.

Variazioni tecniche delle autorizzazioni di alcuni prodotti fitosanitari.

05A02125

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2005.

Proroga dello stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi, dislocati nelle centrali nucleari di Trino, Caorso, Latina, Garigliano e nella piscina di Avogadro in località Saluggia, in condizioni di massima sicurezza.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi dislocati nei territori delle regioni Lazio, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Basilicata fino al 31 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2004 concernente la proroga della dichiarazione di stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi dislocati nei territori delle regioni Lazio, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Basilicata, fino al 31 dicembre 2004;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza sopra richiamata è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale, necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e fisica dei predetti rifiuti radioattivi;

Considerato, inoltre, che per garantire un elevato livello di salvaguardia della popolazione e dell'ambiente le predette azioni di messa in sicurezza assumono peculiare rilevanza, nel contesto emergenziale in atto, per il raggiungimento di elevati livelli di tutela dei beni dell'integrità fisica e dell'ambiente;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 marzo 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nei territori citati in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A02264

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2005.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania. (Ordinanza n. 3406).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale, tra l'altro, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1 e n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, recanti «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania»;

Visti gli esiti delle riunioni tenutesi presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso gli uffici del Commissario

delegato, nel corso delle quali il medesimo Commissario delegato ha rappresentato la necessità di integrare le sopra citate ordinanze di protezione civile emesse per fronteggiare il contesto calamitoso di cui trattasi, nonché di disporre di un'apposita contabilità speciale cui far affluire le risorse finanziarie derivanti dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 14 del 2005;

Ritenuto che le predette esigenze siano meritevoli di accoglimento in ragione della necessità di assicurare il compimento di ogni azione utile al superamento della situazione emergenziale di cui trattasi in termini di somma urgenza;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di accelerare le attività inerenti alla grave situazione emergenziale in atto nel territorio della regione Campania in materia di rifiuti, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 2004, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 14 del 2005, può avvalersi, per gli interventi di competenza ed in deroga all'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, anche di soggetti esterni alla pubblica amministrazione e di provata esperienza professionale, il cui compenso è stabilito dal medesimo Commissario delegato con proprio provvedimento tenendo conto del livello professionale dell'interessato e dell'oggettiva gravosità dell'impegno.

2. Le risorse finanziarie da destinare al Commissario delegato, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 2004, da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.a. a titolo di anticipazione, e in attuazione dell'art. 1 del decreto-legge n. 14 del 2005, confluiscono in un'apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al medesimo Commissario delegato con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Le predette risorse finanziarie sono vincolate al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 14 del 2005 e non sono suscettibili di pignoramento e sequestro, secondo quanto disposto dalla legge del 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, nonché dall'art. 4, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3345 del 2004.

3. Il numero dei consulenti previsto all'art. 1, comma 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3343 del 12 marzo 2004, e successive modificazioni, è elevato di due unità aventi specifica competenza in materia giuridica, designati dal Commissario delegato, ed a cui è corrisposta l'indennità prevista dal comma 11 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3343 del 2004.

4. Ai sub-Commissari di cui al di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 14 del 2005, designati dal Commissario delegato anche tra il personale dipendente della pubblica amministrazione, è corrisposto un compenso commisurato all'85% dell'indennità spettante al Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 10, dell'ordinanza di protezione civile n. 3343 del 2004, con oneri a carico dei fondi commissariali.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A02263

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 febbraio 2005.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Oikos Green».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda del 3 giugno 2002 e successive integrazioni di cui l'ultima pervenuta il 22 settembre 2003, dall'impresa «Sipcam S.p.a.», con sede legale in Milano, via Carroccio n. 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Oikos Green», contenente la sostanza attiva azadiractina;

Visto il parere favorevole espresso in data 16 settembre 2004, dalla commissione consultiva di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto;

Vista la nota dell'ufficio del 18 ottobre 2004, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota del 2 febbraio 2005, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque, l'impresa «Sipcam S.p.a.», con sede legale in Milano, via Carroccio n. 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato OIKOS GREEN con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto comunque salvo l'adeguamento di tale prodotto alle condizioni stabilite per la sostanza attiva azadiractina al termine della sua revisione comunitaria.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100, 250, 500 e litri 1, 5, 10, 25.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa «Sipcam S.p.a.» in Salerano sul Lambro (Lodi), autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972, 15 gennaio 2001.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 11811.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2005

p. *Il direttore generale:* AULENTA

ALLEGATO

OIKOS GREEN

Insetticida in emulsione concentrata

OIKOS - Composizione:
- Azadiractina A+B pura . . . . g. 2,4 (=24 g/litro)
- Coformulanti: q.b. a . . . . g. 100

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Registrazione n. del
del Ministero della Salute

Officina di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: ml: 100-250-500 Litri: 1-5-10-25

Partita n.: . . . . .

NATURA DEL RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Informazioni per il medico.

Sintomi: irritazione della pelle e delle mucose, cefalea, capogiri, sonnolenza, nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, alterazioni respiratorie.

Terapia: sintomatica; in caso di ingestione NON PROVOCARE IL VOMITO, effettuare lavanda gastrica evitando l'aspirazione, somministrare carbone attivo e catartico salino; se necessario, praticare la respirazione artificiale.

Controindicazioni: non somministrare latte e grassi.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

Avvertenza: conservare al riparo della luce e a temperature inferiori a 30 °C.

Caratteristiche.

Il prodotto è un insetticida naturale il cui principio attivo è estratto dai semi della pianta tropicale *Azadirachta indica* (albero del Neem). Agisce come regolatore di crescita alterando lo sviluppo degli insetti negli stadi pre-immaginali, tra l'altro inibisce la formazione dell'Ecdisone, ormone coinvolto nella muta degli insetti, possiede inoltre azione disappetente e repellente. Agisce per contatto diretto ed ingestione. È dotato di azione sistemica. Il prodotto possinede un effetto collaterale sugli acari.

Modalità e dosi di impiego.

Il prodotto, data la sua modalità di azione, deve essere impiegato preventivamente o alla prima comparsa dei seguenti parassiti: afidi, aleurodidi, minatori fogliari (ditteri e lepidotteri), tripidi, ditteri, larve di lepidotteri cicaline, coleotteri defogliatori, tingidi.

Applicazione localizzata.

Ornamentali, forestali (siti in parchi, viali e giardini pubblici):

tramite iniezioni al tronco: impiegare una dose di 1-1,5 ml per cm di diametro, impiegando il prodotto da solo o diluito;

tramite pennellature al tronco di giovani piante (1-5 anni) con tronco non lignificato, impiegare una dose di 1-2 ml di prodotto per pianta.

Applicazione fogliare.

Floreali, ornamentali (anche siti in campo, in parchi, viali e giardini pubblici), vivai: le dosi di impiego sono le seguenti: 75-150 ml/hl; 0,75-1,5 litri/Ha. Applicare il prodotto nelle ore fresche e poco luminose della giornata. Assicurare la bagnatura uniforme della vegetazione. Evitare il trattamento oltre il punto di gocciolamento. In genere i trattamenti devono essere ripetuti in funzione del ciclo biologico degli insetti.

Applicazione per fertirrigazione.

Floreali, ornamentali, vivai: impiegare il prodotto alla dose di 1,5-3 litri/Ha pari a 0,15-0,3 ml/mq.

Preparazione della poltiglia.

Per le applicazioni fogliari: stemperare in poca acqua a parte la prestabilita dose di prodotto e versare quindi il tutto nel totale quantitativo di acqua, agitando con cura. Per ottenere migliori risultati, si consiglia di mantenere la sospensione pronta all'impiego ad un pH acido (5,5-6).

Per le applicazioni per iniezione: nel caso di diluizioni, diluire la dose di prodotto agitando accuratamente sino a completa diluizione.

Attenzione: le miscele o sospensioni preparate devono essere applicate immediatamente dopo la preparazione.

Dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe ed i recipienti che sono serviti per la preparazione e la distribuzione della poltiglia.

Non adoperare in fioritura.

Prima di applicare il prodotto occorre eliminare la vegetazione sottostante.

Avvertenza: dato l'elevato numero di specie e varietà esistenti, allo scopo di verificare la selettività del formulato, prima di effettuare il trattamento su larga scala effettuare saggi preliminari su alcune piante.

Compatibilità.

In caso di miscela con altri prodotti fitosanitari si consiglia di effettuare saggi preliminari per accertarne la compatibilità chimico-fisica. Occorre comunque attenersi a quanto indicato sulle confezioni dei prodotti che si vogliono miscelare; si consiglia di procedere nel seguente ordine: prima le polveri bagnabili, poi i liquidi autosospensibili (flow) ed infine le emulsioni o concentrate.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Prima di applicare il prodotto occorre eliminare la vegetazione sottostante.

Selettività: il prodotto è selettivo su adulti e larve di insetti utili, predatori e parassitoidi.

Attenzione: in caso di impiego tramite applicazione del prodotto in aree pubbliche segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione del prodotto.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

05A02175

DECRETO 23 febbraio 2005.

Variazione tecnica del prodotto fitosanitario «Oklahoma».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto del 24 aprile 2002, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 24 gennaio 2005, con il quale è stato registrato al n. 11299 il prodotto fitosanitario denominato «Oklahoma», dell'impresa «Basf Italia S.p.a.», con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato n. 8, preparato in stabilimenti già autorizzati;

Vista la domanda presentata in data 6 ottobre 2003 dall'impresa medesima diretta ad ottenere l'autorizzazione alla estensione d'impiego su fava e favino del prodotto sopracitato;

Visto il parere favorevole espresso in data 16 settembre 2004, dalla commissione consultiva di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la nota del 24 dicembre 2004, con la quale l'impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio in data 13 dicembre 2004;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È autorizzata la modifica del testo dell'etichetta, relativamente alla estensione d'impiego su fava e favino, del prodotto fitosanitario denominato OKLAHOMA, dell'impresa «Basf Italia S.p.a.», con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato n. 8, registrato al n. 11299 con decreto del 24 aprile 2002 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 24 gennaio 2005.

Per la sostanza attiva imazamox sono approvati in via provvisoria, fino all'emanazione di apposita direttiva comunitaria, i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004: prodotti destinati all'alimentazione: fava, favino - limiti massimi di residui (mg/kg): 0,05.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese «Torre S.r.l.», in frazione Torrenieri, Montalcino (Siena), autorizzato con decreti del 31 luglio 1975-23 settembre 2003, «Wyeth Lederle S.p.a.», in via Francesco Gorgone Z.I. Catania, autorizzato con decreti del 24 aprile 1973-27 marzo 1998, «Diachem S.p.a. U.P. Sifa», in ss Padana superiore km 110 - Caravaggio (Bergamo), autorizzato con decreti del 26 marzo 1987 - 7 giugno 2002, importato in confezioni pronte per l'impiego, dallo stabilimento dell'impresa estera «Basf Agri Production S.a.s.», Gravelines (Francia).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1, 5.

Le scorte giacenti potranno essere utilizzate per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data del presente decreto.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio e che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La validità del prodotto rimane confermata al 24 aprile 2005.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2005

p. *Il direttore generale:* AULENTA

OKLAHOMA®

ERBICIDA DI PRE-EMERGENZA PER FAVA E FAVINO E DI POST-EMERGENZA PER IBRIDI DI MAIS CON DICHIARATA RESISTENZA AGLI ERBICIDI IMIDAZOLINONI

CONCENTRATO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
IMAZAMOX, puro g 1,6 (16,7 g/l)
PENDIMETALIN, puro g 23,5 (250 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100
Contiene 1-metil-2-pirrolidone

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

BASF Italia Spa
Cesano Maderno (Milano)

Officina di produzione:
BASF AGRI-PRODUCTION S.A.S. - Gravelines (Francia)
TORRE s.r.l. - Fraz. Torrenieri, Montalcino (SI)
WYETH LEDERLE S.p.A. – Z.I. Via F. Gorgone – Catania
DIACHEM S.p.A. – U.P. SIFA – S.S. Padana Superiore, Caravaggio (BG)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Salute n. 11299 del 24.04.2002

Contenuto netto: 1 – 5 litri

Partita n.

® Marchio registrato

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle sostanze attive Imazamox puro 1,6% e Pendimetalin puro 23,5%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione: - Imazamox : sostanza classificata non pericolosa; - Pendimetalin: nell'animale da esperimento si osservano depressione del SNC, dispnea, diuresi, convulsioni. **Terapia sintomatica.**
Consultare un Centro Antiveleni.

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli organismi acquatici.
Adoperare ad una distanza non inferiore a 10 m dai corsi d'acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Il prodotto è selettivo per il diserbo:
- in pre-emergenza di **fava** e **favino**;
- in post-emergenza degli **ibridi di mais aventi dichiarata resistenza agli erbicidi imidazolinoni** (varietà IMI-resistenti).

OKLAHOMA penetra velocemente nelle malerbe per assorbimento sia fogliare sia radicale. E' quindi traslocato verso i punti d'accrescimento (meristemi) dei germogli e delle radici, dove causa il rapido arresto della crescita delle malerbe, il loro progressivo ingiallimento ed infine la loro morte, che in genere sopraggiunge circa 10 giorni dopo l'applicazione.

Spettro d'azione
Le principali infestanti controllate sono:
- fra le dicotiledoni: *Abutilon theofrasti* (cencio molle), *Amaranthus sp.* (amaranto), *Atriplex patula* (atriplice), *Chenopodium spp.*, (farinello), *Daucus carota* (carota selvatica), *Datura stramonium* (stramonio), *Sinapis spp.* (senape), *Raphanus spp* (ravanelli), *Capsella bursa-pastoris* (borsapastore comune), *Polygonum spp* (poligoni), *Solanum nigrum* (erba morella), *Stachys annua* (stregona annuale) e *Xanthium italicum* (nappola);
- fra le graminacee: *Digitaria spp.* (sanguinella), *Echinocloa crus-galli* (giavone) (non oltre le 3 foglie), *Lolium spp* (logli), *Setaria spp* (pabbio), *Sorghum halepense* da seme (sorghetta).

La massima efficacia si raggiunge su infestanti appena emerse e comunque non oltre lo stadio di 2–4 foglie vere per le dicotiledoni e di 1–3 foglie per le graminacee

EPOCA E DOSE D'IMPIEGO
Pre-emergenza: su **fava e favino** usare **3,0-4,0 l/ha**
Post-emergenza precoce (2-5 foglie del mais): su **ibridi di mais con dichiarata resistenza agli erbicidi imidazolinoni (IMI-resistenti)** usare **3,0–4,0 l/ha,** miscelati con un partner per completarne lo spettro di azione.
La dose più elevata va riservata ai trattamenti su appezzamenti con forte presenza d'infestanti graminacee o su terreni ricchi in sostanza organica.
La dose scelta va diluita in un volume d'acqua di 300-600 l/ha.

FITOTOSSICITA'
Se applicato alle dosi e con le modalità prescritte, OKLAHOMA è selettivo sulle colture autorizzate. Tuttavia qualche transitorio rallentamento vegetativo può verificarsi se si effettua il trattamento su colture che si trovano in condizioni di forte stress (per es. dovuto a siccità o caldo eccessivi).
Se si deve sostituire la coltura diserbata, oltre alle stesse specie possono essere seminate, cece, trifoglio, insalata e radicchio. Lasciar trascorrere un periodo di almeno **4 mesi** prima di poter seminare in successione alla colture trattate: cavoli, girasole, orzo, patata, pomodoro, nonché varietà di frumento o ibridi di mais non dichiaratamente resistenti agli imidazolinoni. Barbabietola da zucchero e colza possono essere seminate solo dopo **6 mesi** dal trattamento, previa aratura del terreno.

COMPATIBILITÀ
OKLAHOMA si usa normalmente da solo. All'occorrenza può essere miscelato con un erbicida graminicida specifico, qualora l'infestazione di graminacee comprenda molte piante cresciute oltre lo stadio ottimale previsto per il trattamento con OKLAHOMA.

Sospendere i trattamenti 90 giorni prima della raccolta del mais.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

05A02190

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° febbraio 2005.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Pisa per le controversie individuali di lavoro, in rappresentanza dei datori di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il recente decreto n. 121 del 25 gennaio 2005, unitamente alle integrazioni e variazioni precedentemente intervenute per la ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, legge n. 533/1973 - decreto direttoriale n. 608 del 6 dicembre 1993;

Vista la nota n. 290/44 del 25 gennaio 2005 dell'Unione industriale pisana, sede di Pisa, con la quale l'organizzazione in parola propone come membro effettivo il dott. Giuseppe Marchetti domiciliato presso l'unione industriale stessa in sostituzione del dott. Enrico Sanna Randaccio - dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione in conformità alla nuova designazione;

Rilevato che, per quanto attiene alla valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali non sono emersi nuovi elementi di giudizio tali da comportare una diversa ripartizione dei seggi a suo tempo attribuiti e che pertanto la sostituzione può essere operata nell'ambito dei seggi precedentemente assegnati a ciascuna organizzazione sindacale;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Marchetti dell'Unione industriale pisana con sede in Pisa è nominato membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione del dott. Enrico Sanna Randaccio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2005

Il direttore provinciale: ANTONUCCI

05A02052

DECRETO 22 febbraio 2005.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Rimini.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIMINI

Visto il decreto n. 5/2003 del 4 novembre 2003 del direttore reggente della direzione provinciale del lavoro di Rimini relativo alla «Ricostituzione del comitato provinciale di Rimini dell'Istituto nazionale della previdenza sociale»;

Viste le dimissioni da componente del comitato provinciale INPS di Rimini presentate in data 9 febbraio 2005 dalla Sig.ra Elena Zottino;

Vista la nota del 17 febbraio 2005 con la quale la CISL di Rimini comunica il nominativo del nuovo componente del comitato nella persona della sig.ra Irene Tognazzo;

Nomina

la sig.ra Irene Tognazzo in rappresentanza dei lavoratori dipendenti nel comitato provinciale INPS di Rimini in sostituzione della sig.ra Elena Zottino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rimini, 22 febbraio 2005

Il direttore provinciale reggente: CARBONE

05A02051

DECRETO 23 febbraio 2005.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di Viterbo per l'integrazione del salario, in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, relativo alla costituzione, presso ogni sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di una commissione per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato;

Visto il decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Viterbo n. 210 del 21 novembre 1972 di costituzione della sopraindicata commissione provinciale;

Visto il decreto n. 7 del 14 ottobre 1987, con il quale il sig. Achilli Bruno è stato nominato membro effettivo in sostituzione del dimissionario sig. Pagliaccia Ugo, in rappresentanza dei lavoratori;

Visto il decreto n. 4 del 24 ottobre 1995, con il quale il sig. Di Marcantonio Fabio è stato nominato membro effettivo in sostituzione del dimissionario sig. Achilli Bruno, in rappresentanza dei lavoratori;

Visto il decreto n. 9 dell'8 febbraio 1996, con il quale la sig.ra Rocchi Morena è stata nominata membro effettivo in sostituzione del dimissionario sig. Di Marcantonio Fabio, in rappresentanza dei lavoratori;

Visto il decreto n. 3 del 4 febbraio 2000, con il quale il sig. Patacchiola Saturnino è stato nominato membro effettivo in sostituzione della dimissionaria sig.ra Rocchi Morena, in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la nota del 25 ottobre 2004, con la quale la FLAI-CGIL comunica che il sig. Patacchiola Saturnino deve essere sostituito dal sig. Nati Marco;

Decreta:

Il sig. Nati Marco, nato a Tarquinia (Viterbo) il 14 giugno 1971 e residente a Monteromano (Viterbo), è nominato membro effettivo della commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Patacchiola Saturnino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Viterbo, 23 febbraio 2005

Il direttore provinciale: MICHELI

05A02050

DECRETO 24 febbraio 2005.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Potenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI POTENZA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, pubblicata nel supplemento ordinario n. 17 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1989;

Visti gli articoli 34, 35 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il precedente decreto n. 33 del giorno 16 novembre 2004, con il quale il sig. Grisolia Domenico è stato nominato componente del comitato provinciale INPS di Potenza;

Visto il secondo comma dell'art. 46 della predetta legge n. 88 che prevede la istituzione di una speciale commissione del comitato per la decisione dei ricorsi indicati nel primo comma dello stesso art. 46, ad eccezione di quelle di cui alle lettere *b)* ed *e)*;

Vista la nota n. 92/AA del 14 febbraio 2005 con la quale la Federazione lucana coltivatori diretti comunica la sostituzione del sig. Grisolia Domenico, dimissionario, con il dott. Aniello Ascolese, quale proprio rappresentante in seno al predetto Comitato;

Ravvisata la necessità di aderire alla richiesta di che trattasi;

Decreta:

Il dott. Aniello Ascolese nato a Roma il 5 dicembre 1955, residente in Potenza alla via R. Aderenza n. 3, codice fiscale SCLNLL55T05H501H, è nominato componente del comitato provinciale INPS di Potenza in sostituzione del sig. Grisolia Domenico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Potenza, 24 febbraio 2005

Il direttore provinciale: GRIPPA

05A02146

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 4 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «La invitta - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La invitta - Società coopertiva edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 1° settembre 1989, con atto a rogito del notaio dott. Vincenzo Valente di Aprilia, R.E.A. n. 715105, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Tiziana Polverari, nata a Roma il 30 aprile 1961, con studio in Roma, via Vittorio Veneto n. 183, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02138

DECRETO 4 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa Gamma pulizie a responsabilità limitata», in Fiumicino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Gamma pulizie a responsabilità limitata», con sede in Fiumicino (Roma), costituita in data 29 marzo 2000, con atto a rogito del notaio dott.ssa Lina Perissinotto di Roma, REA n. 948143, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Sandro Forlingieri, nato a Roma il 1° novembre 1959, con studio in Roma, via degli Aceri n. 61, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02139

DECRETO 4 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Conedilco Girasole», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Conedilco Girasole», con sede in Roma, costituita in data 19 maggio 1971 con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Intersimone di Roma, n. 0340596 CCIAA, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Paola Ramarini nata a Monterotondo (Roma) il 29 novembre 1961, con studio in Roma, via G. Della Rovere n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02140

DECRETO 4 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa di garanzia dell'associazione commercianti di Anzio», in Anzio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa di garanzia dell'associazione commercianti di Anzio», con sede in Anzio (Roma), costituita in data 7 dicembre 1978, con atto a rogito del notaio dott. Luigi Romano di Roma, REA n. 433962, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Tiziana Polverari, nata a Roma il 30 aprile 1961, con studio in Roma, via Vittorio Veneto n. 183, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02141

DECRETO 4 febbraio 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Narciso a responsabilità limitata», in Fondi.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 2000 con il quale la società cooperativa «Società cooperativa edilizia Narciso a responsabilità limitata», con sede in Fondi (Latina) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Dante Stravato ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il rag. Dante Stravato comunicava la rinuncia all'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Gennaro Maria Amoruso con residenza in Roma, via Paolo Barison n. 42/a, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Narciso a resposabilità limitata» con sede in Fondi (Latina) già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 17 novembre 2000, in sostituzione del rag. Dante Stravato, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02142

DECRETO 4 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Mutilati ed invalidi di tutte le guerre», in Terracina, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La societa cooperativa «Mutilati ed invalidi di tutte le guerre», con sede in Terracina (Latina), costituita in data 30 dicembre 1951 con atto a rogito del notaio dott. Andrea Longo di Fondi, n. 520 del registro imprese del tribunale di Latina, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Carmine Delle Donne, nato a Roma il 28 giugno 1968, con residenza in Roma, via della Pisana n. 40, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02143

DECRETO 4 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa 2000 Piccola società cooperativa», in Ruvo di Puglia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa 2000 Piccola società cooperativa», con sede in Ruvo di Puglia (Bari), costituita in data 17 settembre 1999, con atto a rogito del notaio dott. Francesco Campi di Ruvo di Puglia (Bari), REA n. 416971, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Silvio De Pascale, nato a Troia (Foggia) il 14 ottobre 1950, con residenza in Foggia, viale Michelangelo n. 177, ne è nomiriato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02144

DECRETO 4 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Vignale terza», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-XVII del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545-XVII del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545-XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Vignale terza», con sede in Roma, costituita in data 27 luglio 1993 con atto a rogito del notaio dott. Franco Bertolucci di Roma, REA n. 779790, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-XVII del codice civile e il dott. Marco Fantone, nato a Roma il 5 ottobre 1952 con studio in Roma-Lido, piazza Giuliano della Rovere n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02145

DECRETO 14 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Bibbianese - Società cooperativa sociale a r.l.», in liquidazione, in Bibbiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste l'istanza del liquidatore e la successiva valutazione dell'ufficio competente del 13 ottobre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Bibbianese - Società cooperativa Sociale a r.l.», in liquidazione, con sede in Bibbiano (Reggio Emilia) (codice fiscale 06583861007) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Nicola Malavasi, nato a Mantova il 16 ottobre 1962, con studio in Mantova via D. Fernelli n. 28, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02224

DECRETO 23 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Alfa Service - Soc. coop. a r.l.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 8 novembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Alfa Service - Soc. coop. a r.l.», con sede in Torino (codice fiscale 0148590517) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Enrico Piermartiri, nato a Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) il 30 gennaio 1963, con domicilio in Torino Corso Giovanni Lanza n. 14, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02221

DECRETO 23 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Agri-Orto - Soc. coop. a r.l.», in Eboli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ministeriale ordinaria in data 22 giugno 2004 e del successivo accertamento del 14 ottobre 2004 si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Agri-Orto - Soc. coop. a r.l.», con sede in Eboli (codice fiscale 03518800655) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il l'avv. Massimiliano Marotta, nato a Salerno il 28 febbraio 1978 con studio in Salerno, via G.A. Papio, n. 22, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02222

DECRETO 23 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Varenna - Soc. coop. a r.l.», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista l'istanza del liquidarore in data 8 ottobre 2004 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Varenna - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Genova (codice fiscale 03797300104) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Aldo Parodi, nato a Genova il 22 luglio 1 932 ed ivi docimiciliato in viale Brigata Bisagno n. 14, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02223

DECRETO 23 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Dimensionebio - Società cooperativa a r.l.», in Arcevia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 20 ottobre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Dimensionebio - Società cooperativa a r.l», con sede in Arcevia (Ancona) (codice fiscale 0231600428) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Giancarlo Ricci, nato a Ascoli Piceno il 18 ottobre 1951 domiciliato in Ancona, Corso Garibaldi n. 144, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02225

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 1º marzo 2005.

Iscrizione della denominazione «Valdemone» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 205/2005 della Commissione del 4 febbraio 2005, la denominazione «Valdemone» riferita agli oli extravergine di oliva, è iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Valdemone», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Valdemone», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 205/2005 del 4 febbraio 2005.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Valdemone» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 1º marzo 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER L'OLIO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «VALDEMONE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Valdemone» e riservata all'olio extravergine d'oliva prodotto nella zona definita nel successivo art. 3 e che risponde ai requisiti ed alle condizioni stabiliti dal Regolamento CEE n. 2081/92 e indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Valdemone» è ottenuto dalle varietà di olivo: Santagatese, Ogliarola Messinese e Minuta presenti negli oliveti, da soli o disgiuntamente, nella misura minima del 70%. Le varietà: Mandanici, Nocellara Messinese, Ottobratica, Verdello e Brandofino possono essere presenti fino ad per il restante 30%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Valdemone» comprende i territori di tutti i comuni della provincia di Messina eccezione fatta per Floresta, Moio Alcantara e Malvagna.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

L'olivo rappresenta la principale coltura arborea diffusa nel territorio in questione, con impianti di tipo tradizionale, allevati generalmente a globo, vaso globoso o con forma libera che rispettano le caratteristiche vegetative delle singole cultivar.

La potatura di produzione ha periodicità minima biennale. È comunque invalsa la consuetudine di eliminare annualmente i succhioni, i polloni e le branche deperite.

Le concimazioni vengono effettuate nel periodo che intercorre dall'inizio dell'autunno alla fine dell'inverno e comunque legate all'andamento pluviometrico stagionale. Maggiormente impiegati sono i concimi a base di azoto, fosforo e potassio sia di formulato semplice che complesso.

La raccolta deve essere effettuata dalla pianta sia a mano che con macchine agevolatrici (es. pettini vibranti). È ammesso l'impiego di reti per l'intercettamento delle olive al momento della raccolta; ove possibile è ammessa la raccolta meccanica con l'impiego di vibratori. È comunque vietato l'impiego di prodotti cascolanti così come non sono ammessi altri metodi di raccolta che possono danneggiare le olive o determinare il contatto del frutto con il terreno. L'operazione di raccolta deve essere effettuata nel periodo che va da ottobre sino a gennaio. Le olive appena raccolte vanno conservate in cassette di plastica finestrate, ben arieggiate in modo da non alterare la qualità originaria e vanno molite entro due giorni dalla raccolta. Per il trasporto si possono usare anche cassoni di plastica di maggiore capacità.

Le olive devono essere prive di imperfezioni (attacchi di mosca e tignola) che potrebbero influenzare negativamente la qualità dell'olio.

Le operazioni di oleificazione e di imbottigliamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Valdemone» devono essere effettuate entro il territorio di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

La produzione massima di olive per ettaro non deve superare i 60 q.li negli impianti tradizionali ed i 100 q.li per ettaro negli impianti intensivi.

Le rese massime in olio delle olive non possono superare il 24%.

Prima della molitura, le olive devono essere preventivamente lavate e defogliate. Per l'operazione di frangitura sono ammessi tutti i tipi di frantoio. L'operazione di molitura avviene con il controllo della temperatura che non deve superare i 28-30 ºC. I frantoi tradizionali possono essere a 2-4 macine. Nei frantoi a molazza, i tempi di lavorazione sono di 20-30 minuti, mentre con i frangitori sono dell'ordine di un minuto; tali tempi di lavorazione variano in funzione del grado di maturazione delle olive. La temperatura ottimale della gramolatura si aggira intorno ai 28-30 ºC mentre i tempi di lavorazione sono mediamente di 30 minuti.

Art. 5.

Adempimenti

L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità delle produzioni ed i relativi controlli, di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, saranno effettuati dall'organismo di controllo all'uopo designato, che risponda ai requisiti di cui alle vigenti norme in materia. Gli oliveti idonei alla produzione della D.O.P. «Valdemone» sono iscritti in un apposito elenco attivato, tenuto e aggiornato dall'Organismo di controllo.

Ultimata l'operazione di raccolta, i produttori devono dichiarare all'Organismo di controllo i quantitativi di olive raccolte e dove è avvenuta l'operazione di oleificazione.

Gli impianti di molitura e di confezionamento devono essere iscritti in un altro apposito elenco, tenuto ed aggiornato dall'Organismo di controllo.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio extra vergine di oliva «Valdemone» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) aspetto limpido e leggermente velato;

b) colore: da verde con tonalità gialle a giallo oliva;

c) fruttato: la sensazione olfattiva mette in risalto il profumo più o meno intenso delle olive appena raccolte accompagnato sempre da sentori di erbe, foglie e fiori di piante spontanee presenti nel corteggio floristico degli oliveti della provincia di Messina;

d) sensazioni gustative: al gusto, l'olio ribadisce le percezioni olfattive con una sensazione di olive fresche appena raccolte contrastata, in minor misura, dall'amaro; le. sensazioni retro olfattive che accompagnano più o meno nettamente l'olfatto ed il gusto dell'olio Valdemone sono la mandorla, la frutta fresca, il pomodoro, il cardo;

e) valore minimo di Panel Test: uguale o maggiore di 7 e comunque nei termini di legge;

f) acidità massima: 0,7%;

g) numero di perossidi: uguale o minore al valore di 12 meq 02/kg.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla D.O.P. di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva, ivi comprese le indicazioni : tipo, uso, gusto, selezionato, scelto e similari nonché indicazioni che facciano riferimento ad unità geografiche diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non siano tali da trarre in inganno il consumatore e siano riportate in dimensioni che non superino la metà rispetto ai caratteri con cui viene trascritta la D.O.P.

Per la commercializzazione, sono ammessi recipienti o bottiglie di capacità non superiore a litri cinque.

Su detti recipienti o sulle bottiglie contenenti l'olio extravergine di oliva «Valdemone» oppure su apposita etichetta devono essere riportate a caratteri chiari ed indelebili le seguenti indicazioni:

a) la dicitura «Valdemone» seguita dal termine «denominazione di origine protetta»;

b) le generalità (nome e cognome) del produttore o ragione sociale e sede dello stabilimento di imbottigliamento;

c) la quantità del prodotto effettivamente contenuta nel recipiente espressa in conformità alle norme merceologiche vigenti;

d) la dicitura «olio imbottigliato dal produttore all'origine» ovvero «olio imbottigliato nella zona di produzione» a seconda che l'imbottigliamento sia effettuato dal produttore o da terzi;

e) la campagna olearia di produzione;

f) i dati nutrizionali, così come previsto dalle vigenti leggi.

Dovrà figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta «Valdemone». Il simbolo grafico è costituito da un rettangolo diviso in due parti: una superiore, su fondo azzurro, l'altra inferiore su fondo bianco; tra le due parti vi è un ramoscello di ulivo di colore verde con dei frutti e la stilizzazione di un anfiteatro. In basso la scritta in carattere SKIA «Valdemone». Il fondo azzurro è costituito dal pantone process cyan 100%, le olive di colore pantone Uncoated 360, le foglie di colore pantone Uncoated 348, l'anfiteatro di colore pantone Uncoated 117, mentre il testo e le ombre di colore pantone process Black.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ART. 5
DOP (X) IGP ( )
N. Nazionale del fascicolo: 14/2001

1. Servizio competente dello Stato membro:
   Nome: Ministero delle politiche agricole e forestali
   Indirizzo: via XX Settembre, 20 - 00187 Roma
   Telefono: 06/4819968 fax: 06/42013126
   e-mail: QTC3@politicheagricole.it

2. Associazione richiedente:
   2.1 Nome: Associazione Produttori Olivicoli Messinesi - A.P.O.M.
   2.2 Indirizzo: via Del Vespro, 6 is. 290 - 98122 Messina
   2.3 Composizione: Produttori/trasformatori (X) altro ( ).

3. Tipo di prodotto: Classe 1.5 – Grassi – Olio extravergine di oliva.

4. Descrizione del disciplinare:
   (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragr. 2)

4.1 Nome: «Valdemone».

4.2 Descrizione: olio extra vergine di oliva con le seguenti caratteristiche:

colore: da verde con tonalità gialle a giallo oliva;

aspetto: da limpido a leggermente velato;

fruttato: la sensazione olfattiva mette in risalto il profumo più o meno intenso delle olive appena raccolte accompagnato sempre da sentori di erbe, foglie e fiori di piante spontanee presenti nel corteggio floristico degli oliveti della provincia di Messina;

sensazioni gustative: al gusto, l'olio ribadisce le percezioni olfattive con una sensazione di olive fresche appena raccolte contrastata, in minor misura, dall'amaro; le sensazioni retrolfattive che accompagnano più o meno nettamente l'olfatto ed il gusto dell'olio Valdemone sono la mandorla, la frutta fresca, il pomodoro, il cardo;

punteggio al panel test: ≥ 7;

acidità massima: 0,7%;

numero perossidi: ≤ 12 meq O_2/kg.

4.3 Zona geografica:

La zona di produzione e trasformazione delle olive, destinate all'ottenimento dell'olio extravergine di oliva «Valdemone», comprende i territori di tutti i comuni della provincia di messina nella regione sicilia, eccezion fatta di floresta, moio Alcantara e Malvagna, indicati nell'allegata cartografia.

4.4 Prova dell'origine:

Con il termine Valdèmone s'identifica un'antica circoscrizione amministrativo-finanziaria della Sicilia nord orientale nel periodo compreso tra il Medioevo sino al 1812. Il suo nome antico era «*Vallis Nemorum*», dovuto alla ricchezza forestale della regione. Il territorio si estendeva lungo il Mare Tirreno fino al Fiume Grande e lungo il Mar Ionio fino a Taormina e, secondo i censimenti del 16º secolo, misurava circa 6.500 km quadrati e, contava, su una popolazione di 250.000 abitanti. Nell'interno il confine correva lungo la base dei rilievi montuosi sino a raggiungere la valle dell'Alcantara ad est e la fiumara del Pollina ad ovest.

La Valdèmone, insieme alla Val di Mazara ed alla Val di Noto, era presa a riferimento da geografi, storici, economisti e politici del passato.

L'olivo, insieme alla vite, il mandorlo, il carrubo, può essere considerata pianta endemica della Sicilia. Introdotta nell'Isola dai Fenici, si è espansa con la dominazione dei Greci nel 500 a.C. andando ad occupare territori difficili. Gli stessi popoli si occuparono della commercializzazione dell'olio in tutto il Mediterraneo attraverso navi appositamente equipaggiate per contenere le anfore di terracotta, idonee al trasporto del prezioso prodotto. Successivamente, anche i Romani rafforzarono sia la coltura dell'olivo che il relativo commercio dell'olio.

Lo sviluppo dell'olivicoltura nella Valdemone e la sua importanza economica e sociale sono testimoniate, in epoche relativamente più recenti, dalla esistenza nel 1507 di ben 8 trappeti — frantoi — nel solo comune feudale di Samperi. All'epoca, i grossi feudatari concedevano ai sudditi di raccogliere solo una minima parte del prodotto o di usufruire dell'olio di seconda estrazione, tanto era forte l'interesse verso l'olivicoltura. I dati produttivi e l'estensione della coltura nel territorio sono documentati con particolare certezza dal 1853, dove la locale Camera di Commercio indicava. una superficie olivetata di 10.891 ettari. La stessa Camera nel 1891 indicava una superficie olivetata di 38.565 ettari, con una produzione media di olio di 138.935 ettolitri. L'aumento della produzione di olio incrementò l'attività di esportazione di tale prodotto nei mercati internazionali quali: USA, Gran Bretagna, Russia e Olanda favorita dalla presenza dell'importante porto commerciale di Messina. Ai giorni nostri, la superficie olivetata è di circa 40.000 ettari, di cui il 40% situato in territorio collinare superiore ai 300 m.s.l., un altro 40% situato in bassa collina ed il restante 20% nelle zone litoranee. La produzione complessiva annuale della Valdemone è di circa 8.000 q.li di olio.

Le operazioni di produzione, trasformazione ed imbottigliamento sono effettuate nell'ambito territoriale delimitato. Le ragioni per le quali anche l'operazione di imbottigliamento è effettuata nella zona delimitata derivano dalla necessità di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la qualità dell'olio «Valdemone», garantendo che il controllo effettuato dall'Organismo terzo avvenga sotto la vigilanza dei produttori interessati. Per questi ultimi, la Denominazione di Origine Protetta riveste una importanza decisiva ed offre, in linea con gli obiettivi e l'orientamento del medesimo Regolamento, un'occasione di integrazione del reddito. Inoltre, tale operazione è tradizionalmente effettuata nella zona geografica delimitata. Al fine di assicurare la tracciabiità e l'origine del prodotto, i soggetti che fanno parte della filiera produttiva, iscrivono i propri oliveti, gli impianti di trasformazione e confezionamento, in appositi elenchi, istituiti, tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo, e denunciano annualmente i rispettivi quantitativi di olive e di olio prodotto, trasformato e confezionato.

4.5 Metodo di ottenimento:

L'olio extravergine di oliva «Valdemone» è ottenuto dalle varietà di olivo: Santagatese, Ogliarola Messinese e Minuta presenti negli oliveti, da soli o congiuntamente, nella misura minima del 70%. Le varietà di olivo: Mandanici, Nocellara Messinese, Ottobratica, Brandofino, Verdello possono essere presenti negli oliveti fino ad un massimo del 30%.

Le tecniche colturali adottate per la coltivazione dell'olivo sono di tipo tradizionale con impianti allevati generalmente a globo, vaso globoso o con forma libera e le operazioni di potatura effettuate e con una periodicità minima biennale.

L'epoca di raccolta delle olive è compresa tra ottobre sino a gennaio di ogni anno, la raccolta delle olive va effettuata direttamente dalla pianta, a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici. È vietato l'impiego di prodotti cascolanti e non sono ammessi altri metodi di raccolta che possono danneggiare le olive o determinare il contatto del frutto con il terreno. Le olive appena raccolte vanno messe in cassette di plastica fenestrate, ben arieggiate. Per il trasporto si possono usare anche cassoni di plastica di maggiore capacità. Le olive devono essere prive di imperfezioni (attacchi di mosca e tignola) che potrebbero influenzare negativamente la qualità dell'olio. La trasformazione delle olive deve essere effettuata non più tardi di due giorni dalla raccolta. La produzione massima di olive per ettaro è fissata in 60 quintali nel caso di oliveti tradizionali e in 100 quintali per ettaro nel caso di impianti intensivi. L'estrazione dell'olio avviene unicamente presso gli impianti di molitura (frantoi) presenti in zona previo defogliazione e lavaggio delle olive. L'operazione di molitura avviene con il controllo della temperatura che non deve superare i 28 - 30 ºC. I frantoi tradizionali possono essere a 2-4 macine. Nei frantoi a molazza, i tempi di lavorazione sono di 20-30 minuti, mentre con i frangitori sono dell'ordine di un minuto; tali tempi di lavorazione variano in funzione del grado di maturazione delle olive. La temperatura ottimale della gramolatura si aggira intorno al 28 - 30 ºC mentre i tempi di lavorazione sono mediamente di 30 minuti. La resa massima delle olive in olio non supera il 24%.

4.6 Legame.

Le varietà d'olivo da cui è ottenuto l'olio extravergine d'oliva «Valdemone» sono varietà caratteristiche di particolari areali della Valdemone, la cui diffusione è specifica di un determinato territorio, in cui i Peloritani ed i Nebrodi, le due catene montuose più importanti della Sicilia, danno alla zona un aspetto montano e collinare, a diretto contatto con il mare. L'abbondanza d'acqua, la fertilità del terreno, la prevalenza di suoli bruni e regosuoli, nonchè, anche se in misura minore, suoli rossi, vertosuoli e suoli alluvionati determinano un habitat naturale per l'olio extravergine «Valdèmone», tale da acquistare una sua peculiarità. La tessitura dei terreni risulta generalmente equilibrata con una leggera prevalenza della frazione argillosa, e con reazione sub-alcalina. Anche gli aspetti climatici concorrono a rendere ben riconoscibile la DOP «Valdemone» da tutti gli altri oli extravergine della Sicilia e del resto d'Italia. I dati climatici si differenziano a seconda dell'altitudine; nelle zone litoranee e di bassa collina la temperatura media annua si aggira intorno ai 18 gradi, mentre in alta collina e negli areali più alti di coltivazione la temperatura media annua scende a valori intorno ai 15 gradi. Il clima della zona di produzione dell'olio extravergine «Valdemone» è quello tipico mediterraneo, caratterizzato da precipitazioni scarse nei mesi estivi e abbondanti durante le stagioni autunnali ed invernali. Le piante delle varietà di ulivo che concorrono i produrre la denominazione per la quale si richiede la DOP presentano caratteristiche che non possono prescindere dal territorio collinare messinese. Anche il fattore umano ha contribuito a migliorare le qualità organolettiche della DOP «Valdemone»; infatti negli ultimi anni, l'affinamento e l'introduzione di tecniche colturali, anche biologiche, e la raccolta delle olive, praticata a mano o con macchine scuotitrici e l'ausilio di tende al pedale degli alberi, hanno consentito di operare un salto di qualità per la produzione di un olio, come il «Valdemone», di altissimo prestigio per le caratteristiche organolettiche determinate dalle specificità delle cultivar proprie di questo territorio, prevalentemente collinare e climaticamente omogeneo. Aspetti essenziali per determinare la qualità dell'olio «Valdemone» sono proprio i tempi di maturazione, il regime delle piogge e l'orientamento degli impianti, che possono godere allo stesso tempo di un grado elevato di insolazione e di una ventilazione adeguata e fresca, tipici della costa settentrionale della Sicilia.

L'olivo rappresenta la principale coltura arborea diffusa nel territorio delimitato fin da tempi antichissimi; venne introdotta nell'isola dai Fenici e poi ulteriormente espansa con la dominazione dei Greci. I Romani rafforzarono sia la coltivazione che il commercio e durante la dominazione araba, si assistette ad un rapido incremento delle produzioni agricole. Tale continua alternanza di diffusione dell'olivo, legata alle vicende storiche dell'isola, oltre che a confermare la naturale predisposizione di tale territorio alla coltivazione di tale specie arborea, trova nel fattore umano l'espressione dello storico attaccamento alla coltura da parte degli olivicoltori locali e si manifesta nelle tradizionali pratiche agronomiche, attente a preservare la pianta dell'olivo in, quel particolare territorio.

L'olivicoltura è ampiamente diffusa in tutto il comprensorio della Valdemone interessando particolarmente il territorio collinare interno, rivestendo importanza sia dal punto di vista economico - sociale che dal punto di vista paesaggistico ed ambientale, in virtù della sua spiccata capacità di adattamento in ambienti pedo - climatici difficili. In questi territori l'olivo rappresenta l'unica coltura arborea possibile assieme alla viticoltura, occupando le aree marginali, che presentano elevate pendenze, difficili da coltivare, e diventando un importante elemento del paesaggio rurale.

Il clima della area è influenzato dai naturali apporti idrici determinati dalla periodicità delle piogge che consentono all'olivo di beneficiarne nei periodi critici per la coltura stessa. Infatti, la piovosità media annua si assesta intorno a 800 mm in tutta la lunga catena montuosa dei Peloritani e dei Nebrodi. Il clima risulta favorevolmente influenzato dalla vicinanza del mare e dalla presenza dei rilievi montuosi, particolarmente ricchi di vegetazione boschiva, sui quali annualmente si presentano fenomeni nevosi.

Le caratteristiche ambientali, favorevoli alla diffusione dell'olivo, unitamente alla propensione del fattore umano verso la coltivazione di tale specie, ha fatto si che in tale territorio nel tempo si siano differenziate diverse varietà, che hanno preso i nomi degli areali di maggior diffusione. In particolare, la varietà «Santagatese», che prende il nome dal comune di Sant'Agata Militello, maggiormente diffusa nell'areale delimitato, «Ogliarola Messinese» diffusa maggiormente nei comuni del litorale Messinese; «Minuta» diffusa maggiormente nella zona fiumare di Naso, sono la dimostrazione di una tradizione e di una vocazione di tale territorio alla coltivazione dell'olivo.

4.7 Struttura di controllo:

Nome: Suolo e Salute S.r.l.

Indirizzo: Via Abbazia, 17 - 61032 - Fano (Pesaro Urbino)

4.8 Etichettatura.

L'olio extravergine di oliva «Valdemone» deve essere immesso al consumo in recipienti o bottiglie di capacità non superiore a litri 5.

Il nome della denominazione di origine protetta «Valdemone» deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili, in modo da poter essere ben distinguibile dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. È obbligatorio indicare in etichetta la campagna olearia di produzione. È vietato l'uso di qualsiasi menzione aggiuntiva nonché indicazioni che facciano riferimento ad unità geografiche diverse. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non siano atti a trarre in inganno il consumatore e siano di dimensioni che non superino la metà rispetto ai caratteri con cui viene trascritta la DOP stessa.

Dovrà figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamnto inscindibile con la denominazione «Valdemone». Il simbolo grafico è costituito da un rettangolo diviso in due parti, tra le due parti vi è un ramoscello di ulivo e la stilizzazione di un anfiteatro. La descrizione precisa del logotipo con i riferimenti colorimetrici fanno parte integrante del disciplinare di produzione.

4.9 Condizioni nazionali:

(Parte riservata alla commissione) n. CE: data di ricevimento del fascicolo integrale.

05A02097

PROVVEDIMENTO 1º marzo 2005.

Iscrizione della denominazione «Zafferano dell'Aquila» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 205/2005 della Commissione del 4 febbraio 2005, la denominazione «Zafferano dell'Aquila» riferita alla categoria degli altri prodotti dell'Allegato I (spezie), è iscritta quale Denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della Denominazione di origine protetta «Zafferano dell'Aquila», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Denominazione di origine protetta «Zafferano dell'Aquila», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 205/2005 del 4 febbraio 2005.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Zafferano dell'Aquila» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione di Origine Protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 1º marzo 2005

Il direttore generale: ABATE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLO «ZAFFERANO DELL'AQUILA» A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA. (Regolamento CEE n. 2081/1992).

Art. 1.

Denominazione del prodotto

La Denominazione d'origine protetta (D.O.P.) «Zafferano dell'Aquila» è riservata allo Zafferano prodotto nei comuni di cui all'art. 3 del presente disciplinare e che abbia i requisiti specificati nel presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Lo «Zafferano dell'Aquila» a Denominazione d'origine protetta (DOP) si ottiene dagli stimmi del fiore del *Crocus Sativus L.*, pianta tubero-bulbosa appartenente alla famiglia delle iridacee.

Il prodotto è di colore rosso porpora e viene commercializzato, previa tostatura, in filamenti allo stato naturale o in polvere.

Il prodotto ammesso a tutela, in condizioni di assoluta purezza, deve avere le seguenti. caratteristiche:

a) presentazione:

polvere, mediante macinatura degli stimmi tostati;

filamenti, stimmi tostati integri;

b) specifiche di prodotto:

1. POLVERE

COLORE	AROMA
Numero di Crocina > 7,5%	Numero di Safranale >3%
$E^{1^\circ/000}_{440} > 1$	Δ E Picocrocina > 0,400

2. FILAMENTI

COLORE	AROMA
Numero di Crocina >6%	Numero di Safranale >4%
$E^{1^\circ/000}_{440} > 0,800$	Δ E Picocrocina > 0,400

Art. 3.

Delimitazione area di produzione

La zona di produzione dello «Zafferano dell'Aquila» di cui al presente disciplinare comprende il territorio dei comuni di: Barisciano, Caporciano, Fagnano Alto, Fontecchio, L'Aquila, Molina Aterno, Navelli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, San Demetrio nei Vestini, S. Pio delle Camere, Tione degli Abruzzi, Villa S. Angelo.

I confini dell'area sono definiti dal perimetro dei territori dei comuni suddetti.

Nell'ambito dell'area la coltivazione dovrà essere praticata in quei terreni posti ad un'altitudine compresa tra 350 e 1000 metri s.l.m.

Art. 4.

Origine del prodotto

Numerosissime fonti storiche documentano con dovizia di particolari le vicende che per oltre sei secoli sono state legate alla produzione ed alla commercializzazione dello zafferano nella provincia di L'Aquila. Addirittura le alterne fortune del comprensorio e lo sviluppo economico e quindi urbano, della stessa città di L'Aquila, sono state strettamente legate alla disponibilità di questo prodotto assurto in alcune epoche storiche a vero e proprio bene rifugio, particolare questo, che gli ha conferito l'attributo di «Oro vermiglio».

L'importanza assunta dalla commercializzazione dello Zafferano indusse molti commercianti, soprattutto del nord Europa, a stabilire una fissa dimora a L'Aquila, creando così le premesse per una fiorente attività economica ed un intenso scambio culturale che favorirono moltissimo l'evoluzione dei rapporti sociali e politici tra popolazioni locali e quelle del centro e nord Europa.

In questo caso porre in essere la tutela della denominazione geografica significa non soltanto salvaguardare un prodotto commerciale soggetto ad imitazione ed ad usurpazione della denominazione per le caratteristiche merceologiche uniche, bensì tutelare il patrimonio storico e culturale nell'area considerata, ancora oggi vivo e presente nelle pratiche colturali, in cucina, nelle quotidiane espressioni idiomatiche e manifestazioni folcloristiche.

La consapevolezza che la tutela della denominazione geografica presuppone la certezza dell'origine del prodotto, impone particolari procedure per assicurare la tracciabilità delle varie fasi di produzione. Pertanto i produttori dello «Zafferano dell'Aquila» e le particelle catastali su cui si coltiva, verranno iscritti in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Il sistema di coltivazione del *Crocus Sativus L.*, dal quale si ottiene lo Zafferano a D.O.P., adotta le seguenti pratiche colturali, desunte direttamente da quelle tradizionalmente in uso nella zona.

Le operazioni di preparazione del terreno prevedono: aratura ad una profondità di 30 cm ed interramento di concime organico; affinamento e livellamento della superficie, preparazione delle aiuole e apertura da 2 a 4 solchi alla distanza di 20-25 cm che ospiteranno la nuova piantagione.

È vietato l'apporto di qualsiasi altro tipo di fertilizzante durante il ciclo vegetativo.

I bulbo-tuberi, raccolti nella prima metà di agosto devono essere cerniti, avendo cura di selezionare quelli più grandi ed esenti da attacchi parassitari, reimpiantati, con l'apice vegetativo rivolto verso l'alto, nel nuovo terreno nella seconda metà di agosto.

La rotazione colturale è di cinque anni.

Entro ogni fila i bulbi vanno posti a fila continua, la quantità di bulbi necessari oscilla tra 500.000-600.000 per ettaro, ovvero 7-10 t/ha.

Dopo la semina vanno effettuate semplici operazioni colturali di rincalzatura e zappatura.

Non è consentito il diserbo chimico mentre le irrigazioni sono consentite solo in casi di eccezionali siccità.

Nel mese di ottobre, dopo circa 60-70 giorni dall'impianto, inizia la fioritura che si protrae per circa 20 giorni; in questa fase i fiori devono essere raccolti manualmente nelle prime ore del mattino, prima che questi si aprono, e portati nei laboratori per procedere alle operazioni di sfioratura che consiste nella separazione degli stimmi dal calice costituito dai petali. Gli stimmi ottenuti dalle operazioni di sfioratura vanno raccolti in setacci e messi ad asciugare sopra la brace di legna (quercia, mandorlo) a circa 20 cm di distanza facendo attenzione a smuoverli di tanto in tanto fino a tostatura ottimale. La tostatura può durare circa 15-20 minuti.

È considerato disseccamento ottimale quando lo stimma, premuto tra le dita si frantuma.

Con l'essiccazione alla brace lo zafferano conserva il colore rosso porpora, fragranza e aroma.

Sono vietati altri sistemi di tostatura.

Il prodotto, in filamenti integri o ridotto in polvere, deve essere conservato in modo naturale, in sacchetti di tela, senza conservanti, in ambienti asciutti e bui.

Terminata la raccolta dei fiori la pianta deve restare nel terreno fino ai primi giorni di agosto dell'anno successivo, per permettere lo sviluppo dei nuovi bulbi.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Numerosi documenti attestano che la coltivazione dello Zafferano nella provincia di L'Aquila veniva effettuata già dal XIII-XIV secolo. L'importanza economica assunta e le alterne fortune hanno segnato fortemente la vita delle popolazioni locali, favorendo scambi commerciali con diverse aree europee come si può desumere dalle notizie storiche.

Inoltre, la particolarità biologica di questa pianta che si propaga solo per clonazione, in quanto sterile triploide, fa si che in mancanza di una evoluzione genetica legata alla riproduzione gamica, la pianta mantenga inalterati i caratteri nel tempo. Questa particolarità rende lo «Zafferano dell'Aquila» un fossile vivente in quanto, sia i caratteri botanici della pianta, che le tecniche colturali impiegate per la coltivazione, sono rimaste invariate da olre 600 anni. Ne consegue che le piante coltivate nella provincia di L'Aquila rappresentano una popolazione, che definiamo cultivar o biotipo perché le piccole modifiche biologiche che la distinguono da altre cultivars sono intervenute eslusivamente a causa delle particolari condizioni pedoclimatiche dell'area.

Art. 7.

Organismo di controllo

Le verifiche di rispondenza del prodotto alle disposizioni del presente disciplinare verranno svolte da un organismo di controllo conforme alle disposizioni dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

L'immissione al consumo della D.O.P. «Zafferano dell'Aquila» deve avvenire secondo le seguenti modalità:

il prodotto deve essere posto in vendita in bustine di carta o vasetti di vetro o altro materiale nobile purché risponda alle vigenti normative comunitarie in materia di confezionamento dei prodotti alimentari deperibili. Sono escluse confezioni in plastica;

il contenuto di ogni confezione deve essere dichiarato al netto così come deve essere dichiarata la presentazione se polvere o stimmi integri (fili, filamenti), la quantità per ogni confezione può essere determinata senza vincoli.

Sulle etichette delle confezioni contrassegnate a D.O.P., bustine, vasetti o altro, devono essere riportati, a caratteri chiari e leggibili, le seguenti indicazioni:

il logo come specificato al successivo art. 9;

la denominazione «Zafferano dell'Aquila». Denominazione d'Origine Protetta, realizzata con caratteri di dimensione maggiore di quelli di ogni altra scritta dell'etichetta;

il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice, nonché l'eventuale marchio aziendale;

dovrà figurare il simbolo grafico comunitario relativo alla identificazione della Denominazione d'Origine Protetta.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, scelto e similari.

Art. 9.

Logo

Descrizione: Il marchio di identificazione è rappresentato da un riquadro (colore blu Pantone 5125) dentro il quale si evidenziano gli emblemi di riconoscimento del prodotto.

Il nome del prodotto «Zafferano dell'Aquila» utilizza caratteri Proteus Medium cp 48, al centro è raffigurato il fiore stilizzato del Crocus S. con petali colore rosso Pantone 219 al 50% gli stessi bordati di colore rosso Pantone 219, dal fiore inoltre escono i tre stimmi, caratteristica del Crocus S., di colore rosso Pantone 1795.

La scritta «DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA», caratteri Garamond colore nero, è posizionata al di sopra del riquadro. Completa l'identificazione della D.O.P. il Logo Comunitario posizionato ad un lato dell'immagine principale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ART. 5
DOP (X) IGP ( )
N. Nazionale del fascicolo: 9/2002

1. Servizio competente dello Stato membro:
   nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;
   indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;
   Tel: 06/4819968 - Fax: 06/42013126;
   e-mail: qualita@politicheagricole.it

2. Associazione richiedente:
   2.1 nome: Cooperativa Altopiano di Navelli;
   2.2 indirizo: via Umberto I, - 67020 Civitaretenga (L'Aquila); Tel. (39)862862959163;
   2.3 composizione: Produttori/trasformatori (x) altro ( ).

3. Tipo di prodotto: Classe 1.8 – Altri prodotti dell'Allegato II – Spezie.

4. Descrizione del disciplinare:
   (sintesi delle condizioni di cui all'art. 4, par. 2).

4.1 Nome: «Zafferano dell'Aquila».

4.2 Descrizione: Prodotto ottenuto dalla tostatura degli stimmi del fiore del Crocus Sativus L., pianta tubero-bulbosa appartenente alla famiglia delle iridacee, avente colore rosso porpora e commercializzato in filamenti allo stato naturale o ridotti in polvere.

Il prodotto ammesso a tutela, in condizioni di assoluta purezza, deve avere le seguenti caratteristiche:

1. POLVERE

COLORE	AROMA
Numero di Crocina > 7,5%	Numero di Safranale >3%
1°/000 E > 1 440	Δ E Picocrocina > 0,400

2. FILAMENTI

COLORE	AROMA
Numero di Crocina >6%	Numero di Safranale >4%
1°/000 E > 0,800 440	Δ E Picocrocina > 0,400

4.3 *Zona geografica.*

La zona di produzione dello «Zafferano dell'Aquila» di cui, al presente disciplinare comprende il territorio dei comuni di: Barisciano, Caporciano, Fagnano Alto, Fontecchio, L'Aquila, Molina Aterno, Navelli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, San Demetrio nei Vestini, S. Pio delle Camere, Tione degli Abruzzi, Villa S. Angelo.

I confini dell'area sono definiti dal perimetro dei territori dei comuni suddetti.

Nell'ambito dell'area la coltivazione dovrà essere praticata in quei terreni posti ad un'altitudine compresa tra 350 e 1000 metri s.l.m.

4.4 *Prova dell'origine.*

Numerosissime fonti storiche documentano con dovizia di particolari le vicende che per oltre sei secoli sono state legate alla produzione ed alla commercializzazione dello zafferano nella provincia di L'Aquila. Addirittura le alterne fortune del comprensorio e lo sviluppo economico e quindi urbano, della stessa città di L'Aquila, sono state strettamente legate alla disponibilità di questo prodotto assurto in alcune epoche storiche a vero e proprio bene rifugio, particolare questo, che gli ha conferito l'attributo di «Oro vermiglio».

L'importanza assunta dalla commercializzazione dello Zafferano indusse molti commercianti, soprattutto del nord Europa, a stabilire una fissa dimora a L'Aquila, creando così le premesse per una fiorente attività economica ed un intenso scambio culturale che favorirono moltisimo l'evoluzione dei rapporti sociali e politici tra popolazioni locali e quelle del centro e nord Europa.

In questo caso porre in essere la tutela della DOP significa non soltanto salvaguardare un prodotto commerciale soggetto ad imitazione ed ad usurpazione della denominazione per le caratteristiche merceologiche uniche, bensì tutelare il patrimonio storico e culturale nell'area considerata, ancora oggi vivo e presente nelle pratiche colturali, in cucina, nelle quotidiane espressioni idiomatiche e manifestazioni folcloristiche.

La consapevolezza che la tutela della denominazione d'origine protetta presuppone la certezza dell'origine del prodotto, impone particolari procedure per assicurare la tracciabilità delle varie fasi di produzione. Pertanto i produttori dello «Zafferano dell'Aquila» e le particelle catastali su cui si coltiva, verranno iscritti in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo di cui all'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.

4.5 *Metodo di ottenimento.*

Il sistema di coltivazione del Crocus Sativus L., dal quale si ottiene lo Zafferano a D.O.P., adotta le seguenti pratiche colturali, desunte direttamente da quelle tradizionalmente in uso nella zona.

Le operazioni di preparazione del terreno prevedono: aratura ad una profondità di 30 cm ed interramento di concime organico, affinamento e livellamento della superficie, preparazione delle aiuole e apertura da 2 a 4 solchi alla distanza di 20-25 cm che ospiteranno la nuova piantagione.

È vietato l'apporto di qualsiasi altro tipo di fertilizzante durante il ciclo vegetativo.

I bulbo-tuberi, raccolti nella prima metà di agosto devono essere cerniti, avendo cura di selezionare, quelli più grandi ed esenti da attacchi parassitari, reimpiantati, con l'apice vegetativo rivolto verso l'alto, nel nuovo terreno nella seconda metà di agosto.

La rotazione colturale è di cinque anni.

Entro ogni fila i bulbi vanno posti a fila continua, la quantità di bulbi necessari oscilla tra 500.000-600.000 per ettaro, ovvero 7-10 t/ha.

Dopo la semina vanno effettuate semplici operazioni colturali di rincalzatura e zappatura.

Non è consentito il diserbo chimico mentre le irrigazioni sono consentite solo in casi di eccezionali siccità.

4.6 *Legame.*

La pianta del Crocus sativus, dal cui fiore si ricava lo zafferano, ha trovato da oltre 800 anni terreno fertile per la crescita proprio nella piana di Navelli, zona tipica di produzione dello «zafferano dell'Aquila» in provincia dell'Aquila, che degrada da 900 fino a 700 metri di altitudine. Sono proprio le caratteristiche pedoclimatiche tipiche della zona di produzione a rendere così peculiare lo zafferano dell'Aquila, la cui coltura, infatti, si trova in un territorio atipico e quasi limite tenendo conto delle caratteristiche bio-ecologiche della pianta. Le coltivazione aquilane di zafferano ricadono in un territorio submontano (le colture sono impiantate tra 350-1000 metri), il più elevato dell'area mediterranea dove si coltiva zafferano, con piovosità annua di circa 700 mm e precipitazioni anche in estate (oltre 40 mm).

Nelle altre zone a zafferno del Mediterraneo i valori pluviometrici, invece, sono alquanto modesti. La temperatura media estiva, inoltre, nella provincia dell'Aquila non supera i 20-22 ºC. Tutti questi indici fanno sì che il territorio dell'Aquila rientri nel bioclima mediterraneo temperato, quasi al limite col piano umido.

La zona di produzione dello zafferano dell'Aquila presenta un terreno di medio impasto a struttura humus-argillosa, che assicura una buona ritenzione idrica, mentre l'elevato contenuto in sabbia conferisce scioltezza ed areazione. Buono è il contenuto in calcare attivo ed elevata la sostanza organica, basso il contenuto di fosfati e buono quello del potassio. Le caratteristiche chimiche e la scioltezza del suolo rendono il territorio particolarmente idoneo alla coltivazione dello zafferano dell'Aquila ben distinguibile da altri tipi di zafferano.

Lo zafferano dell'Aquila deve la sua peculiarità, oltre agli aspetti pedoclimatici della zona di produzione, anche grazie alle pratiche agronomiche plurisecolari, che sono state messe in atto dall'uomo per far sopravvivere lo zafferano in un tale ambiente submontano e piovoso. Nel corso dei secoli si misero a punto tecniche di selezione dei bulbi ed una pratica colturale con ciclo annuale. La tecnica di coltivazione tipica per la produzione dello zafferano dell'Aquila, caratterizzata dal sistema di propagazione, oltre ad assicurare la sopravvivenza della specie, diversifica ulteriormente la pianta da varietà analoghe coltivate in altri arfeali sia nazionali che esteri. La raccolta dei fiori viene fatta esclusivamente a mano proprio per non arrecare danno agli stimmi contenuti in essi. La fase della tostatura degli stimmi, che consiste nella parte più importante per la produzione dello zafferano dell'Aquila, viene giudicata terminata solo grazie alla mano esperta dell'addetto a tale operazione, la cui tecnica si tramanda di generazione in generazione.

Numerosi documenti attestano che la coltivazione dello Zafferano nella provincia di L'Aquila veniva effettuata già dal XIII-XIV secolo. L'importanza economica assunta e le alterne fortune hanno segnato fortemente la vita delle popolazioni locali, favorendo scambi commerciali con diverse aree europee come si può desumere dalle notizie storiche.

Inoltre, la particolarità biologica di questa pianta che si propaga solo per clonazione, in quanto sterile triploide, fa si che in mancanza di una evoluzione genetica legata alla riproduzione gamica, la pianta mantenga inalterati i caratteri nel tempo. Questa particolarità rende lo «Zafferano dell'Aquila» un fossile vivente in quanto, sia i caratteri botanici della pianta, che le tecniche colturali impiegate per la coltivazione, sono rimaste invariate da oltre 600 anni. Ne consegue che le piante coltivate nella provincia di L'Aquila rappresentano una popolazione, che definiamo cultivar o biotipo perché le piccole modifiche biologiche che la distinguono da altre cultivars sono intervenute esclusivamente a causa delle particolari condizioni-pedoclimatiche dell'area.

4.7 *Struttura di controllo.*
Nome: C.C.I.A.A. Camera di Commercio di L'Aquila.
Indirizzo: via del Guastatore, 7 - C.A.P. 67100 L'Aquila.

4.8 *Etichettatura.*

L'immissione al consumo della D.O.P. «Zafferano dell'Aquila» deve avvenire secondo le seguenti modalità:

il prodotto deve essere posto in vendita in bustine di carta o vasetti di vetro o altro materiale nobile purché risponda alle vigenti normative comunitarie in materia di confezionamento dei prodotti alimentari deperibili. Sono escluse confezioni in plastica.

il contenuto di ogni confezione deve essere dichiarato al netto così come deve essere dichiarata la presentazione se polvere o stimmi integri (fili, filamenti), la quantità per ogni confezione può essere determinata senza vincoli.

Sulle etichette delle confezioni contrassegnate a D.O.P., bustine, vasetti o altro, devono essere riportati, a caratteri chiari e leggibili, le seguenti indicazioni:

il logo come appresso descritto;

la denominazione «ZAFFERANO DELL'AQUILA» . Denominazione d'Origine Protetta, realizzata con caratteri di dimensione maggiore di quelli di ogni altra scritta dell'etichetta;

il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice, nonché l'eventuale marchio aziendale;

dovrà figurare il simbolo grafico comunitario relativo alla identificazione della Denominazione d'Origine Protetta.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, scelto e similari.

4.9 *Logo.*

Descrizione: Il logo identificativo è rappresentato da un riquadro (colore blu Pantone 5125) dentro il quale si evidenziano gli emblemi di riconoscimento del prodotto.

Il nome del prodotto «ZAFFERANO DELL'AQUILA» utilizza caratteri Proteus Medium cp 48, al centro è raffigurato il fiore stilizzato del Crocus S. con petali colore rosso Pantone 219 al 50% gli stessi bordati di colore rosso Pantone 219, dal fiore inoltre escono i tre stimmi, caratteristica del Crocus S, di colore rosso Pantone 1795.

La scritta «DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA», caratteri Garamond colore nero, è posizionata al di sopra del riquadro. Completa l'identificazione della D.O.P. il Logo Comunitario posizionato ad un lato dell'immagine principale.

4.10 *Condizioni nazionali.*
PARTE RISERVATA ALLA COMMISSIONE
N. CE: Data di ricevimento del fascicolo completo alla CE.

05A02098

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Programma triennale Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici 2004-2006 - Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti (articolo 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni). (Determinazione n. 76/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in materia di lavori pubblici», che, all'art. 14, pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della citata legge quadro in materia di lavori pubblici;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, recante modalità e schemi-tipo per la redazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, e visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 agosto 2000, recante interpretazione autentica del decreto inizialmente adottato;

Visto l'art. 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, che ha modificato l'art. 14, comma 1, della citata legge n. 109, limitando gli obblighi di programmazione ai lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;

Vista la delibera 29 settembre 2003, n. 73 (*Gazzetta Ufficiale* n. 280/2003), con la quale questo Comitato ha formulato parere di compatibilità, ex citato arti-

colo 14 della legge n. 109/1994, sul programma triennale 2003-2005 predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Vista la nota n. 1182/400 del 23 aprile 2004 con la quale il suddetto Dipartimento ha trasmesso a questo Comitato il Programma triennale 2004-2006;

Ritenuto, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 14 della legge n. 109/1994 siano da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali relativi allo specifico settore;

Rilevato che il Documento di programmazione economico-finanziaria 2004-2007 ribadisce la rilevanza del ricorso alla finanza di progetto per la realizzazione di opere pubbliche, già affermata nei precedenti documenti programmatori, e stabilisce, in via generale, che una quota delle risorse ordinarie per investimenti venga destinata al Mezzogiorno, al fine di conferire carattere di effettiva aggiuntività agli appositi stanziamenti, nazionali e comunitari, riservati a tale macro-area;

Rilevato che non esistono specifici documenti programmatori né specifiche indicazioni per il settore all'esame;

Prende atto:

che il Programma triennale 2004-2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici costituisce l'aggiornamento del Programma 2003-2005 e, come raccomandato nella delibera citata in premessa, è corredato da una relazione sull'attuazione del predetto precedente Programma, nella quale si evidenzia che:

è stato autorizzato l'espletamento delle procedure per l'affidamento di tutte le manutenzioni straordinarie previste per l'anno 2003 e si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori per oltre l'80% delle gare autorizzate;

gli impedimenti all'integrale conclusione delle procedure autorizzate sono stati individuati principalmente nel sovraccarico lavorativo di alcuni uffici periferici, competenti per parte dei procedimenti, e nei lunghi tempi necessari per l'accertamento dell'inesistenza delle cause di esclusione dalle gare previste dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;

non è stato possibile avviare le procedure per le nuove costruzioni e gli ampliamenti, in quanto nel corso del 2003 non sono state ottenute tutte le autorizzazioni ed i pareri propedeutici alla realizzazione delle opere;

è stata effettuata una ricognizione presso gli uffici periferici per rilevare eventuali diverse priorità relative agli interventi programmati per il 2004 ed il 2005 al fine di inserire i conseguenti adeguamenti nel programma per il triennio 2004-2006;

che il Programma in oggetto è riferito a tre tipologie d'interventi: nuova costruzione di uffici provinciali dotati di stazione di controllo autoveicoli per effettuare la revisione dei veicoli secondo la normativa vigente ed interventi di manutenzione straordinaria e di ampliamento delle strutture esistenti intesi a migliorare la qualità e la fruibilità delle strutture e/o degli impianti esistenti

che il Programma, nel quadro di sintesi, rappresenta genericamente per le tre citate tipologie d'interventi un fabbisogno complessivo di 39,88 milioni di euro, ma articola i 18 interventi di cui prevede la realizzazione nel triennio sulla base delle disponibilità di 29,30 milioni di euro, configurando un grado di soddisfazione — rispetto al suddetto fabbisogno complessivo — pari ad oltre il 70% ed in particolare assicurando copertura al 100% degli interventi di ampliamento, all'86% delle manutenzioni straordinarie ed al 65% delle nuove costruzioni;

che il Programma stesso individua — in linea con quanto previsto dall'art. 14, commi 2 e 3, della legge n. 109/1994 — le priorità degli interventi, ivi compresa la «priorità assoluta», che il richiamato decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000 definisce come «complessiva» e che è desunta dall'incrocio tra le priorità «di categoria» e le «ulteriori priorità»;

che in particolare gli interventi interessano soprattutto gli uffici periferici, con una quota destinata al Mezzogiorno di 19,12 milioni di euro, pari ad oltre il 60% del totale;

che la copertura finanziaria degli investimenti riportati nel Programma è assicurata dagli stanziamenti ordinari di bilancio dell'Amministrazione di settore, nonché dalle proiezioni degli stessi per gli anni successivi e da residui di stanziamento;

che il Programma, limitato — come esposto — ad interventi sul patrimonio edilizio esistente e/o alla realizzazione di nuovi uffici provinciali per lo svolgimento di operazioni tecniche ed amministrative istituzionalmente di competenza dell'Amministrazione, non prevede forme di coinvolgimento di capitali privati;

che l'elenco annuale 2004 comprende 11 interventi per un importo di 14,23 milioni di euro;

che non sono rilevabili elementi di incompatibilità con le linee generali di politica governativa di cui ai documenti programmatori vigenti;

Delibera

in relazione a quanto sopra, di esprimere — ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni — parere di compatibilità del Programma triennale in oggetto con i documenti

programmatori vigenti, fermo restando che la parte di Programma concernente le annualità successive al 2004 troverà attuazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

Raccomanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

di trasmettere tempestivamente a questo Comitato l'aggiornamento del Programma valido per il triennio 2005-2007, corredato da una relazione che, oltre a riassumere le caratteristiche essenziali del Programma di cui alla presente delibera, ne illustri lo stato di attuazione e ne evidenzi eventuali criticità;

di valutare la possibilità di ricorso a forme di coinvolgimento del capitale privato per il finanziamento dei lavori di cui al suddetto Programma, compatibilmente con la natura dei lavori stessi.

Roma, 20 dicembre 2004

Il presidente delegato: SINISCALCO

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

05A02309

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della Difesa, firmato a Roma il 15 maggio 1997.

Il giorno 29 dicembre 2004 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della Difesa, firmato a Roma il 15 maggio 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 27 luglio 2004 n. 216, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 19 agosto 2004.

In conformità all'articolo 8, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 29 dicembre 2004.

05A02262

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo ICQ S.r.l., in Cabiate, per la famiglia degli «aggregati».

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 3 marzo 2005, l'Organismo ICQ Istituto Certificazione Qualità S.r.l., con sede in Cabiate (Como) è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità del controllo di produzione in fabbrica e connessa valutazione, approvazione e sorveglianza permanenti per la famiglia degli «aggregati» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

05A02265

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo ICQ S.r.l., in Cabiate, per la famiglia dei «geotessili».

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 3 marzo 2005, l'Organismo ICQ Istituto Certificazione Qualità S.r.l., con sede in Cabiate (Como) è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità del controllo di produzione in fabbrica e connessa valutazione, approvazione e sorveglianza permanenti per la famiglia dei «geotessili» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

05A02266

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo ICQ S.r.l., in Cabiate, per la famiglia dei «camini».

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 3 marzo 2005, l'Organismo ICQ Istituto Certificazione Qualità S.r.l., con sede in Cabiate (Como) è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità del controllo di produzione in fabbrica e connessa valutazione, approvazione e sorveglianza permanenti per la famiglia dei «camini» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero delle infrastrutture e trasporti e dell'interno.

05A02267

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo ICQ S.r.l., in Cabiate, per la famiglia dei «pannelli a base di legno».

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 3 marzo 2005, l'Organismo ICQ Istituto Certificazione Qualità S.r.l., con sede in Cabiate (Como) è

stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità delle prove iniziali di tipo con connesse ispezione sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti del controllo di produzione per le famiglie dei «pannelli a base di legno» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero delle infrastrutture e trasporti e dell'interno.

05A02268

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 268 del 28 gennaio 2005 alla società Sorgente Tesorino S.p.A. avente:

sede legale in via del Larione 32/A - 50126 Firenze;

stabilimento di produzione in Montopoli Valdarno (Pisa), via Costa al Bagno, 6;

partita I.V.A. 00516990470 e codice fiscale 00426230488;

è stata rilasciata l'autorizzazione definitiva all'utilizzo delle preforme prodotte e fornite come descritto di seguito, per l'imbottigliamento dell'acqua minerale «Sorgente Tesorino», di cui al punto 2) del decreto dirigenziale n. 6652 del 27 novembre 2001:

PET Bripet 2000 BST, prodotto dalla Brilén S.A. (España) - fornite dalla Puccetti S.p.A. (Lucca);

PET Relpet G5801, prodotto dalla Reliance I.L. (India) - fornite dalla Puccetti S.p.A. (Lucca);

PET Huapet 6868, prodotto dalla Hualon Corporation (M) SDN. BHD (Malaysia) - fornite dalla Puccetti S.p.A. (Lucca);

PET Acelan CP1, prodotto dalla Daehan Synthetic Fiber Co. LTD. (Korea) - fornite dalla Puccetti S.p.A. (Lucca).

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società Sorgente Tesorino S.p.A. è tenuta a presentare, con frequenza semestrale, i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

Con decreto dirigenziale n. 269 del 28 gennaio 2005 alla società Fonte Azzurrina S.p.A., avente:

sede legale e stabilimento di produzione in loc. I Fontanacci - Colli di Capricchia 55030 Careggine (Lucca);

partita I.V.A. 01042080463,

è stata concessa l'autorizzazione provvisoria, per mesi 36, delle preforme fornite dalla ditte seguenti, a partire dai polimeri descritti di seguito, per l'imbottigliamento dell'acqua minerale «Fonte Azzurrina»:

fornitori di preforme:

Pizzorni S.a.S., Rossiglione (Genova);

Asaplast S.r.l.,Villa Lempa (Teramo);

Plasco S.r.l, Anagni (Frosinone);

Krown Crorc Nuova Sirma S.p.A.;

Cobarr S.p.A., Anagni (Frosinone);

Tetrapak Italia S.p.A. (Bergamo);

Garda Plast S.p.A. (Polpenazze del Garda-Brescia);

Faba Sirma S.p.A. (Parma);

Tombacco Preforme S.p.A.;

Preform S.r.l.;

Puccetti S.p.A. (Lucca);

polimeri di PET:

Cleartuf (ex Caripak), Cleartuf P76, Cleartuf P82 - M&G Polimeri Italia S.p.A.;

Voridian Aqua Pet 18696, ex Eastapak Aqua Polimer 20837, Voridian Pet 9921w - Voridian Company AG - Switzerland;

Lighter, Lighter C88, Lighter C93 - INCA International S.p.A - Dow. (Matera);

Melinar Laser Plus (ex Melinar B90) - Du Pont UK;

Ramapet 30, Ramapet 3Oww - Indorama Synthetics - Jakarta;

Shinpet 5015w - Shinkong Synthetic Fibers Corporation Taipei;

Starlight, Starlight Grado Rb, Starlight Grado E - Aussapol Italia S.p.A. (Pordenone);

Vivypak - Enichem S.p.A.;

Bripet 2000 Bst - Brilén S.A. (España);

Relpet G5801 - Reliance I.L. (India);

Huapet 6868 - Hualon Corporation (M) SDN. BHD (Malaysia);

Acelan Cp1 - Daehan Synthetic Fiber Co. LTD. (Korea);

Sedapet Sp 04, Sedapet Wp 75 - Catalana de Polimers S.A. (Barcellona, Spagna);

Polyclear 3300 - KoSa GmbH & Co. KG (Gersthofen, Germania);

Alphapet Wg - V.P.I. S.A. (Atene, Grecia).

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società Fonte Azzurrina S.p.A. è tenuta a presentare, con frequenza quadrimestrale, i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

05A02269 - 05A02270

PROVINCIA DI TRIESTE

Costituzione della commissione provinciale di certificazione dei contratti di lavoro

Con determinazione dirigenziale n. 32/SL-PA del 24 febbraio 2005 è stata costituita la commissione provinciale di certificazione dei contratti di lavoro ai sensi dell'art. 76, comma 1, lettera *b),* decreto legislativo n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Il testo completo del provvedimento è disponibile sul sito internet della provincia di Trieste www.provincia.trieste.it Menù di destra Sportello del lavoro/ News.

05A02254

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art.29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio indicato a margine, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi ovvero sono state dichiarate cessate e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como con le sottospecificate determinazioni.

I punzoni in dotazione alle imprese sono stati restituiti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como che ha provveduto alla loro deformazione:

Determina n. 50 del 26 gennaio 2005;

marchio 1998 CO - Impresa Como Argenti di Enio Scapolo e Gabriele Roncoroni S.n.c. - sede Villaguardia (Como) - decaduta;

Determina n. 102 del 24 febbraio 2005;

marchio 68 CO - Impresa Gaffuri Elvezio - sede Luisago (Como) - cessata.

05A02271

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501059/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00